

regolamentare l'immigrazione irregolare, le espulsioni, le condizioni per l'ammissione ed il soggiorno, i diritti dei migranti nel paese e la loro protezione. In particolare, è stato sottolineato che il criterio di fondamentale che guida l'azione italiana è il rispetto per i diritti fondamentali di uomini, donne e bambini. In Italia sono previste due differenti procedure per la permanenza dei richiedenti asilo: una semplificata, per i richiedenti asilo che sostano temporaneamente nei centri, l'altra regolare, per coloro che non vengono inviati in tali centri in quanto hanno ottenuto un permesso di soggiorno valido fino alla conclusione del procedimento per l'ottenimento dello status di rifugiato. Nel 2002 il Dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'interno ha adottato delle linee guida per una migliore gestione dei centri per immigrati, confermate con decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003.

e) Questionario delle Nazioni Unite in materia di vendita, prostituzione e pornografia riguardante i bambini

Sempre nel novembre 2006 è stata finalizzata la risposta italiana al questionario inviato nel luglio dello stesso anno dal Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla vendita, prostituzione e pornografia riguardante i bambini, fornendo le seguenti informazioni circa le misure legislative ed amministrative ed i dati statistici riguardanti i minori scomparsi.

Ogni anno in Italia le Forze di polizia ricevono oltre 3000 denunce riguardanti la scomparsa di bambini, oltre l'80% di tali casi sono però fortunatamente risolti entro un anno. Per far fronte a tale tragico fenomeno sono state adottate numerose iniziative aventi un impatto positivo sull'organizzazione degli uffici di polizia: attraverso la circolare ministeriale n. 123/A/1/130/3/54 dell'8 maggio 1996 (in applicazione della legge n. 66/1996 sullo sfruttamento sessuale) è stato istituito un Ufficio minori in tutte le Questure presenti sul territorio nazionale.

In corrispondenza, nello stesso periodo, all'interno della Direzione centrale della polizia criminale (ufficio cardine del Dipartimento di pubblica sicurezza) è stata istituita una Sezione minori – con personale formato attraverso corsi internazionali *ad hoc* - che monitora il fenomeno a livello centrale, mantenendo il raccordo con il competente livello locale, costituito dai predetti uffici delle Questure.

Con decreto ministeriale del 30 ottobre 1998 (in esecuzione della legge n. 269/98), il ruolo di tale Sezione è stato rafforzato istituendo, all'interno delle Squadre Mobili, sezioni specializzate in attività investigativa riguardante i bambini, e all'interno delle Divisioni anticrimine di tutte le Questure, "Uffici minori", col compito di trasmettere le informazioni raccolte alla Direzione centrale della polizia criminale.

Dall'anno 2000 la Sezione minori è inoltre responsabile della gestione del sito web www.bambiniscomparsi.it, che fa circolare foto di bambini scomparsi e ogni altra informazione utile a rintracciarli, in collegamento con una rete mondiale di siti analoghi.

Per quanto riguarda i dati statistici forniti dal Ministero dell'interno (Dipartimento di pubblica sicurezza, Direzione centrale della polizia criminale), essi mostrano che la maggior parte dei minori scomparsi in Italia è costituita da bambini di età compresa tra i 15 e i 18 anni, i quali hanno lasciato casa prevalentemente per iniziativa propria. Tra essi (ai quali spesso sono assimilabili, quanto alle cause di allontanamento, quelli aventi un'età compresa tra gli 11 e i 14 anni) occorre distinguere tra quelli stranieri - prevalentemente maschi, giunti nel nostro paese come immigrati illegali - e quelli italiani - prevalentemente femmine che lasciano la propria casa volontariamente per incapacità di adattamento all'ambiente familiare o per gravi conflitti familiari.

I bambini scomparsi aventi un'età compresa entro 10 anni sono spesso portati via da uno dei genitori, generalmente separato, il quale sottrae il bambino al genitore che lo ha in custodia; in altri casi sono anche i genitori a rendersi irreperibili insieme al bambino.

f) Questionario del Consiglio d'Europa sulla libertà religiosa

Nel luglio 2006 il nostro paese ha trasmesso al Comitato di esperti sullo sviluppo dei diritti umani del Consiglio d'Europa la risposta al questionario sulla libertà religiosa, vertente in particolare sui simboli religiosi e l'odio razziale. La risposta italiana è stata articolata in due sezioni: riguardanti rispettivamente il quadro normativo di riferimento nonché le iniziative rilevanti adottate in Italia.

Nel nostro paese i rapporti con la Chiesa cattolica sono regolati dal Concordato del 1929, il quale è stato oggetto di revisione nel 1984. I rapporti con le Confessioni diverse dalla cattolica sono regolati invece sulla base di intese (art. 8, comma 3, Cost.), elaborate mediante una procedura condotta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Particolarmente attenta, rispetto a questi temi, si è rivelata l'attività del Governo che, attraverso Commissioni *ad hoc* sta provvedendo a definire un sistema legislativo capace di attuare pienamente il dettato costituzionale. In particolare, la Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose, istituita all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri, sta predisponendo, infatti, unitamente alle delegazioni delle Confessioni religiose richiedenti, le bozze di ben sei nuove intese (Chiesa Apostolica in Italia; Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni; Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova; Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; Unione Buddhista Italiana; Unione Induista Italiana) sulle quali ha espresso il proprio preliminare parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa. In seguito all'esame del Consiglio dei Ministri e all'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio le intese saranno inviate alle Camere per il necessario iter legislativo.

Attualmente, a livello governativo si sta definendo un disegno di legge organico in materia di libertà religiosa. Attraverso, infatti, l'operato della Commissione consultiva per la libertà religiosa della Presidenza del Consiglio dei ministri, si intende fornire un riferimento giuridico in grado di

dare piena attuazione al principio costituzionale dell'uguaglianza degli individui senza distinzioni di religione e dell'uguale libertà dell'esercizio del sentimento religioso in forma collettiva.

Le iniziative adottate in Italia al fine di contrastare e prevenire fenomeni di intolleranza razziale sono numerose, a partire dalla costituzione dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) nell'ambito del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal costante impegno profuso dal Ministero dell'interno. In tale quadro si inserisce l'istituzione di organismi quali la Consulta per l'Islam italiano - composta, tra gli altri, da rappresentanti della comunità islamica – ed il Comitato contro la discriminazione e l'antisemitismo, allo scopo di promuovere un dialogo istituzionale per diffondere ed accrescere la conoscenza delle diverse comunità religiose in Italia e per prestare specifica attenzione alla loro integrazione. Proprio il Comitato contro la discriminazione e l'antisemitismo, istituito con decreto del Ministro dell'Interno 30 gennaio 2004 e composto da rappresentanti di tredici Amministrazioni, ha fin dalla sua costituzione intrapreso numerose iniziative procedendo, tra l'altro, ad un ampio monitoraggio degli atteggiamenti discriminatori, avvalendosi della capillare presenza sul territorio delle Prefetture – UTG, quali sensori privilegiati delle realtà locali; ad una valorizzazione della formazione dei docenti e ad un adeguato programma di sensibilizzazione per gli operatori dell'informazione; e ad un'attività di promozione, a tutti i livelli, del dialogo interreligioso tra confessioni monoteiste.

g) Questionario dell'OSCE sui reati motivati dall'odio razziale o religioso

Nel settembre 2006 è stata inviata alla Rappresentanza d'Italia presso l' OSCE a Vienna la risposta al questionario sulle misure adottate dall'Italia in risposta ai reati motivati dell'odio.

Tali informazioni e statistiche erano state richieste su sollecitazione di alcune organizzazioni non governative.

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ DI STUDIO E ANALISI DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI DIRITTI UMANI

PAGINA BIANCA

1. ATTIVITÀ DI STUDIO E ANALISI DERIVANTE DAI RILIEVI E DALLE RACCOMANDAZIONI INDIRIZZATI ALL'ITALIA DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI MONITORAGGIO IN MATERIA DI DIRITTI UMANI

1.1. Studio sugli adempimenti legislativi necessari per l'adeguamento agli obblighi internazionali

Sin dal 2005 il Comitato interministeriale dei diritti umani ha avviato un'attività di raccolta ed analisi di tutti i rilievi e le raccomandazioni indirizzati all'Italia, negli ultimi anni, da parte dei vari Comitati delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa incaricati del monitoraggio in materia di tutela dei diritti umani, a seguito dell'esame dei rapporti presentati periodicamente dall'Italia in applicazione degli strumenti internazionali cui il nostro paese ha aderito. Si tratta, in particolare, della *Dichiarazione universale dei diritti umani*, della *Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali* e delle sei altre principali Convenzioni internazionali sui diritti umani, vale a dire il *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*, il *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, la *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale*, la *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna*, la *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*, la *Convenzione sui diritti del fanciullo*.

Conseguentemente sono stati istituiti presso il CIDU cinque gruppi di lavoro per analizzare la situazione e formulare proposte relativamente a tematiche specifiche, in particolare, sui diritti delle donne, dei fanciulli, delle minoranze e dei nomadi, dei rifugiati e dei richiedenti asilo, degli stranieri e degli immigrati e per la lotta alla discriminazione razziale; sulla tutela dei diritti civili e politici, sulle problematiche concernenti la tortura e le carceri; per le ratifiche e gli adempimenti legislativi, inclusa la creazione di un organismo nazionale indipendente di tutela e promozione dei diritti umani.

Nel corso del 2006 si è ritenuto opportuno proseguire tale attività nel corso di apposite riunioni plenarie del CIDU, in riferimento ad alcuni temi sentiti come particolarmente urgenti nell'ambito dei meccanismi internazionali di monitoraggio e verifica delle Convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti umani, alcuni dei quali hanno trovato anche forte corrispondenza in ambito parlamentare:

a) adeguamento della legislazione italiana allo Statuto della Corte penale internazionale. In relazione a tale aspetto, nel corso delle sedute plenarie del CIDU sono stati presi in considerazione vari contributi dei membri delle amministrazioni e di personalità di chiara fama. In particolare, il Professore Giancarlo Guarino, docente ordinario dell'Università di Napoli, è stato invitato a presentare un sua proposta volta ad inserire nel nostro ordinamento i crimini di guerra ed i crimini contro l'umanità ed a regolare le modalità di cooperazione tra l'Italia e la Corte;

b) ratifica del Protocollo 13 alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e connessa modifica dell'articolo 27 della Costituzione. È stato ricordato che il Protocollo 13, firmato nel 2002 a Vilnius, prevede l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza, anche per gli atti commessi in tempo di guerra o di pericolo di guerra. Attualmente l'Italia risulta tra i paesi che ancora non hanno ultimato il procedimento di ratifica, ciò essendo dovuto essenzialmente alla correlata necessità di introdurre una modifica all'articolo 27 della Costituzione, norma di rango primario che ancora prevede la possibilità di ricorso alla pena di morte in tempo di guerra. Si è attirata l'attenzione su un testo unificato risultante da varie proposte di legge costituzionale d'iniziativa parlamentare (AC n. 193, AC n. 523, AC n. 1175, AC n. 1231), all'esame della Camera dei Deputati, finalizzate proprio alla modifica dell'articolo 27 sopra citato; nonché sul corrispondente AS n. 1084, assegnato nel settembre 2006 alla Commissione affari costituzionali del Senato;

c) introduzione del reato di tortura. L'inserimento del reato di tortura nel codice penale italiano ci viene richiesta ormai da anni sia dalle Nazioni Unite che dal Consiglio d'Europa. Nel corso della XIV legislatura erano già stati presentati numerosi progetti di legge, alcuni dei quali sono stati poi ripresentati nella XV legislatura. In particolare, è stata richiamata l'attenzione sul testo unificato risultante da varie proposte (AC 915 ed abbinate) all'esame della Camera dei Deputati, contenente la previsione dell'introduzione nel Codice penale italiano di un articolo (il 613-bis) in materia di tortura e l'istituzione di un Fondo per le vittime dei reati di tortura presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ed istituzione dell'organo nazionale di prevenzione della tortura. Per quanto attiene alla creazione di un organismo nazionale indipendente di prevenzione della tortura, in seno al Comitato è stato evidenziato come il proliferare di proposte relative alla creazione di più organismi diversificati precipuamente interessati alle materie rispondenti ai diritti umani non giovi al coordinamento della materia. All'interno del Comitato ha prevalso il convincimento che certamente sarebbe più utile e meno costosa la costituzione di un organo indipendente unico a cui siano delegati tutti i compiti connessi alla protezione dei diritti umani. Tale soluzione consentirebbe di meglio garantire l'unicità di indirizzo e di coordinamento in materia di tutela dei diritti umani e permetterebbe anche di raggiungere l'obiettivo di creare un soggetto titolare di autorevolezza in campo internazionale, mantenendo altresì ridotti i costi di funzionamento. In capo a questo organo potrebbero, ad esempio, confluire le funzioni proprie dell'organismo nazionale di prevenzione della tortura.

e) istituzione di un organismo nazionale indipendente di protezione e promozione dei diritti umani. I contenuti di una proposta per l'istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono stati illustrati dalla rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale coordinatrice di un gruppo di lavoro appositamente costituito. Tale proposta muove dall'esigenza di dare attuazione, nell'ordinamento giuridico italiano,

alla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre del 1993, che impegna gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la protezione dei diritti umani, dettandone i principi fondanti (c.d. *Principi di Parigi*). Il Comitato interministeriale dei diritti umani, in quanto istituito in ambito governativo, non esaurisce le indicazioni della risoluzione ONU in merito, appunto, all'indipendenza ed all'autonomia operativa. La Commissione, al contrario, in base alla proposta sopra citata, pur coordinandosi con gli altri organismi specializzati attualmente esistenti, risponderebbe a pieno a quei principi di indipendenza ed autonomia ritenuti indispensabili dalle Nazioni Unite per assolvere i compiti di promozione e vigilanza sul godimento, anche in Italia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali così come individuati dalle Convenzioni ONU, dal Consiglio d'Europa, dall'Unione europea e tutelati dalla nostra Carta costituzionale.

1.2. Studio sullo *status* delle popolazioni rom, sinti e camminanti presenti in Italia

Stanti i continui rilievi di Nazioni Unite e Consiglio d'Europa sulla situazione dei rom in Italia e la conseguente esigenza di predisporre urgentemente provvedimenti correttivi in materia, il CIDU ha predisposto una documentazione di base sull'argomento ed ha costituito un gruppo di lavoro *ad hoc* per lo studio della problematica e l'elaborazione di una proposta legislativa per la tutela delle popolazioni rom, sinti e camminanti, in pieno accordo con gli altri Ministeri più direttamente competenti: Ministero dell'interno, Ministero per i diritti e le pari opportunità e Ministero per la solidarietà sociale.

Si rinvia a quanto contenuto in Appendice (punto I) per quanto riguarda un ampio studio di tale problematica effettuato dal CIDU. Dal lavoro degli esperti del Comitato, condiviso in sede di gruppo di lavoro, sono emersi altresì i seguenti aspetti principali che risulta necessario inserire in un eventuale articolato che prenda in considerazione la situazione delle popolazioni rom, sinti e camminanti presenti in Italia:

Censimento. Necessità di procedere alla raccolta ed analisi di informazioni dettagliate e di statistiche, con cadenza periodica. Identificazione dell'istituto a ciò preposto.

Status giuridico. Identificare lo status giuridico degli individui appartenenti alle comunità rom, sinti e camminanti, distinguendo tra cittadini italiani e non. Per questi ultimi, definire tempi e modalità per la concessione del permesso di soggiorno o della cittadinanza, tenendo conto delle difficoltà di regolarizzazione, attribuibili in parte alla mancata conoscenza delle relative procedure da parte degli aventi diritto e alla difficoltà di ottenere i documenti necessari nel paese d'origine. Problematicità di vincolare la concessione della cittadinanza al criterio di "residenza".

Raccordo tra amministrazioni centrali e periferiche. Necessità di una politica coordinata a livello centrale, regionale e provinciale, che consenta di modulare le iniziative nazionali sulle specificità locali. Sviluppare mezzi istituzionali per favorire un ruolo attivo e la partecipazione delle comunità rom al processo decisionale, attraverso meccanismi consultivi nazionali, regionali e locali.

Politiche abitative. Potenziare ed adeguare i campi sosta per rom e sinti nomadi, adottando misure specifiche, ed assicurandosi che le autorità locali adempiano alle proprie responsabilità. In particolare, vincolare le Regioni alla fissazione di parametri igienico-sanitari cui devono conformarsi i campi sosta, affidando ai Comuni (anche per il tramite dei competenti servizi delle ASL) il compito di verificare il rispetto di tali requisiti.

Evitare illegittimi e sistematici sgomberi forzati (ed altre sanzioni ad essi associate) nei confronti di rom e sinti da siti o abitazioni da loro occupate illegalmente infliggendo violenze ingiustificate; prevedere risarcimenti per allontanamenti illegittimi.

Offrire soluzioni abitative stabili e dignitose a rom e sinti che decidano di stabilirsi in un luogo ed assicurare l'effettivo accesso ad abitazioni di edilizia pubblica.

Situazione sanitaria. Necessità di adottare iniziative per favorire l'accesso effettivo dei rom e sinti al SSN, sensibilizzando, tra l'altro, gli operatori incaricati di fornire tali servizi. Adoperarsi, in particolare, per tutelare la salute sessuale e riproduttiva delle donne rom e sinti.

Istruzione, formazione e cultura. Migliorare l'accesso dei bambini alle scuole di ogni ordine e grado, indipendentemente dal criterio di residenza (a tutela del diritto alla mobilità), ed assicurarne la regolare frequenza. Contrastare ogni forma di segregazione scolastica ed adattare il contenuto dei programmi ad una realtà multiculturale (ad esempio, introducendo negli stessi informazioni sulla storia e cultura di rom, sinti e camminanti), prevedendo al contempo corsi di formazione ed aggiornamento in tale materia per i docenti.

Valutare se estendere alle comunità rom, sinti e camminanti le garanzie previste dalla legislazione esistente in materia di tutela e promozione delle lingue e delle culture minoritarie tramite un quadro normativo «complessivo» di riferimento che crei collegamenti con le leggi già vigenti (la legge 15 dicembre 1999, n. 482, di tutela delle minoranze linguistiche, la legge 7 dicembre 2000, n. 383, di disciplina delle associazioni di promozione sociale e la legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro di riforma dell'assistenza) anche al fine di conseguire una migliore integrazione economica, sociale e politica dei rom e contrastare pratiche ed atteggiamenti discriminatori.

Occupazione. Adottare iniziative volte ad agevolare l'accesso dei rom, sinti e camminanti al mercato del lavoro, alla formazione professionale e alle

opportunità di finanziamento esistenti a livello nazionale ed internazionale. Valutare la possibilità di stanziare fondi speciali per finanziare progetti nel campo occupazionale (o da destinare alle aziende che offrano possibilità di collocamento). In particolare, favorire l'esercizio delle professioni tradizionali di queste comunità, agevolando la concessione delle necessarie licenze e certificazioni.

Tutela giurisdizionale. Assicurare l'accesso alla giustizia e prevedere particolari disposizioni che tengano conto della non stanzialità (ad esempio, notifica effettiva degli atti indipendentemente dalla residenza). Predisporre, inoltre, strumenti affidabili ed accessibili al pubblico, che consentano di segnalare episodi di discriminazione, violazione dei diritti fondamentali e di abuso da parte delle Forze dell'ordine nei confronti delle comunità rom e sinti.

Migliori pratiche. Individuare le migliori pratiche per favorire l'integrazione delle popolazioni rom, sinti e camminanti.

Figure professionali di mediazione. Individuare specifici profili professionali destinati a svolgere funzioni di mediazione a livello locale nei confronti delle popolazioni rom, sinti e camminanti, in particolare nei settori dell'istruzione, dell'occupazione e della sanità.

1.3. Riunione consultiva degli agenti nazionali della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa – ECRI (Strasburgo, 20 novembre 2006)

Gli agenti nazionali della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa (ECRI) si riuniscono periodicamente al fine di elaborare apposite linee-guida. Il CIDU, in quanto *focal point* per l'Italia, ha preso parte alla riunione tenutasi il 20 novembre 2006 a Strasburgo.

I lavori si sono aperti con l'illustrazione delle modalità operative della riunione consultiva da parte del Segretario, su invito del Presidente. La Commissione ha poi ascoltato gli interventi degli agenti nazionali concernenti il terzo ciclo paese.

L'Italia ha rilevato che, circa le fonti non governative, in alcuni settori il dato 'istituzionale' non è presente e che, dunque, è necessario fornire informazioni sulla base del dato non ufficiale; circa le modalità del dialogo, si rapporta frequentemente agli organismi operativi presso i sistemi sovranazionali competenti in materia, promuovendo la sensibilizzazione con iniziative informative (si veda l'operato dell'UNAR) e fornendo alle amministrazioni interessate chiarimenti di carattere generale circa i suddetti organismi.

La Commissione si è quindi pronunciata su alcuni aspetti sollevati dagli agenti nazionali nei rispettivi interventi, sostenendo che le fonti utilizzate dall'ECRI sono di natura governativa e non, pervengono alla Commissione in misura più ampia rispetto a quelle effettivamente utilizzate per la predisposizione del Rapporto-Paese e gli argomenti da esse desunti non sono oggetto di vere e proprie raccomandazioni, ma vengono ad assumere una certa rilevanza ad avviso dell'ECRI; il ruolo degli agenti nazionali è indispensabile nella procedura visita/Rapporto-Paese.

La Commissione ha successivamente preso nota di quanto espresso sulle modalità da adottarsi nel quarto ciclo paese dagli agenti nazionali, che hanno sollevato i seguenti elementi di comune interesse:

- ipotesi di due visite per ciclo, con pre-invio di un questionario al quale lo Stato dovrà rispondere considerando la natura non investigativa dell'ECRI;

- proposta di programmazione di tavole rotonde nazionali, possibilmente a metà del ciclo, con ipotesi di incontro unico con i rappresentanti sia delle istituzioni centrali e locali che della società civile.

Circa il primo elemento, la Commissione ha reagito positivamente, mentre, in merito alle tavole rotonde, essa ha precisato che nelle stesse non dovrebbe aver luogo la presentazione delle attività dello Stato nel settore, in quanto già oggetto di trattazione del Rapporto-Paese.

Da parte dell'Italia è stato ricordato che le tavole rotonde in passato si sono svolte nel nostro paese con il coinvolgimento della società civile e che le informazioni fornite in occasione delle visite di organi monocratici o

collegiali delle Nazioni Unite o del Consiglio d'Europa - contraddistinte da sinteticità ed attualità - sono state diffuse attraverso apposite schede.

Pari rilevanza è stata attribuita al dialogo confidenziale, sottolineandosi aspetti quali:

- il ruolo dell'interlocutore nazionale, che - nella sua duplice configurazione di entità centrale/locale - deve poter garantire la sua disponibilità in modo continuativo affinché il dialogo sia proficuo;

- le modalità operative dell'ECRI, in riferimento al recepimento delle correzioni presentate dal paese circa gli errori fattuali individuati dalla Commissione: si lamenta che il sistema di individuazione degli errori da parte dell'ECRI e conseguente correzione da parte dello Stato interessato non assuma le caratteristiche tipiche del dialogo, che le suddette correzioni non siano tenute in adeguata considerazione dalla Commissione e che, nell'ipotesi in cui siano respinte, la stessa Commissione non chiarisca quali siano le motivazioni di tale scelta;

- il tema delle minoranze nazionali, sovente confuso con quello dei rom/sinti, ed erroneamente ritenuto un argomento che esula dalle competenze tematiche dell'ECRI.

Tra gli aspetti sopra citati, la Commissione si è soffermata in particolare sul secondo, rilevando che l'errore individuato assume una portata ben precisa – pur non essendo sempre facile distinguere tra errori fattuali e sostanziali; che tale esercizio potrebbe migliorare ricorrendo alle *"migliori pratiche"* tipiche di altre procedure di monitoraggio; che spesso le correzioni presentate dal paese sono inoltrate alla Commissione successivamente alla fase redazionale ultima del Rapporto-Paese; che non si ritiene opportuno che l'ECRI motivi la non accettazione delle stesse in quanto ciò costituirebbe un esercizio puramente politico e non tecnico.

Venendo all'Italia, circa il ruolo dell'interlocutore nazionale non si è rilevata alcuna difficoltà, poiché l'agente nazionale costituito dal CIDU possiede natura interministeriale e ciò impedisce eventuali incomprensioni o difficoltà operative. Per quanto concerne gli errori fattuali, nel terzo ciclo le correzioni sono state presentate in tempo utile e quelle non recepite sono state comunque riprodotte nell'Allegato al Rapporto; la Presidenza ha tuttavia affermato che la non accettazione delle correzioni presentate dal paese rappresenta un esercizio tecnico, non politico. Infine, per quanto concerne gli argomenti di particolare interesse, le informazioni fornite sono le stesse comunicate agli organi delle Nazioni Unite e si rileva che i due temi minoranze e rom/sinti, pur correlati, assumono una dimensione legislativa autonoma nell'ordinamento interno.

La Commissione ha proseguito l'esame delle modalità del quarto ciclo paese, ribadendo che le riflessioni emerse nel corso del dibattito serviranno per elaborare apposite linee-guida, da presentarsi nella successiva sessione plenaria del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Si è concordato pertanto sulla necessità di:

- rafforzare il dialogo confidenziale, prospettando, nella programmazione dell'ECRI, un incontro con le autorità nazionali centrali e locali;

- prevedere un parallelo coinvolgimento della società civile, con modalità da definirsi; si ritiene importante che, nella fase del dialogo confidenziale ovvero nelle more della pubblicazione del Rapporto-Paese, si possa programmare una tavola rotonda nel paese interessato cui partecipi la società civile;

- predisporre un “follow-up” intermedio, che abbia ad oggetto soltanto aspetti di particolare rilevanza (da definire di volta in volta e non a priori), consistente nell’elaborazione - senza visita - di un *interim report*, seguito da *interim recommendations*, da pubblicare, nel rispetto della natura della Commissione quale organismo indipendente che può agire anche sulla base di altri modelli procedurali nonché in un’ottica cooperativa con altri organismi del sistema Consiglio d’Europa o anche dell’Unione europea (si veda l’Agenzia europea per i diritti fondamentali);

- formulare, da parte dell’ECRI, un commento teso a chiarire quale sia la portata dell’Allegato al Rapporto.